

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1434 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2015

che rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/63 che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 103, paragrafi 7 e 8,

considerando quanto segue:

- (1) In tutte le versioni linguistiche sono presenti alcuni errori nel testo dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 9, dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 14, paragrafo 1, e dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) L'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2015/63 contiene erroneamente la parola «*original*», che riduce la portata dell'esclusione relativa alle passività degli istituti di credito agevolato. Per chiarire l'obiettivo politico sarebbe necessario eliminare la parola «*original*».
- (3) All'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/63 il riferimento all'articolo 429, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ dovrebbe essere aggiornato per tener conto delle modifiche apportate dal regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione ⁽⁴⁾. Questo riferimento dovrebbe essere sostituito con un riferimento agli articoli 429, 429 *bis* e 429 *ter* del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (4) L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/63 dovrebbe indicare chiaramente che si fa riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato disponibile al più tardi il 31 dicembre dell'anno che precede il periodo di contribuzione, e non prima del 31 dicembre.
- (5) L'articolo 20, paragrafo 1, contiene un refuso. Il termine dovrebbe essere allineato a quello previsto al paragrafo 4 dello stesso articolo: il 1° settembre 2015.

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 190.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 44).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 37).

- (6) L'articolo 20, paragrafo 5, deve essere allineato all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio ⁽¹⁾, al fine di assicurare coerenza nel mercato interno e nel diritto dell'Unione. L'obiettivo politico è stato tenuto in considerazione nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 ma erroneamente non è stato tenuto in considerazione all'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/63.
- (7) Altri errori sono presenti nella versione in lingua tedesca del testo dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 15, paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/63.
- (8) Il regolamento delegato (UE) 2015/63 dovrebbe pertanto essere rettificato di conseguenza.
- (9) Gli errori nel regolamento delegato (UE) 2015/63 richiedono una correzione al fine di garantire parità di condizioni nel mercato interno. Per questo motivo il presente regolamento di rettifica dovrebbe applicarsi retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2015,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2015/63 è così rettificato:

- 1) all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) in caso di ente che gestisce prestiti agevolati, passività dell'ente intermediario verso l'istituto di credito agevolato d'origine o altro istituto di credito agevolato ovvero verso altro ente intermediario, e passività dell'istituto di credito agevolato verso i suoi finanziatori, nella misura in cui l'importo di tali passività trova corrispondenza nei prestiti agevolati concessi dall'ente.»;

- 2) all'articolo 5, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini della presente sezione, l'ammontare medio annuo, calcolato su base trimestrale, delle passività di cui al paragrafo 1 derivanti da contratti derivati è valutato a norma degli articoli 429, 429 bis e 429 ter del regolamento (UE) n. 575/2013.»;

- 3) all'articolo 6, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9. Ai fini dei paragrafi 6, 7 e 8, per la determinazione degli indicatori l'autorità di risoluzione si basa, laddove disponibili, sulle valutazioni effettuate dalle autorità competenti.»;

- 4) all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'ente neoinserito nella vigilanza solo per parte del periodo di contribuzione, il contributo parziale è determinato applicando la metodologia di cui alla presente sezione all'importo del contributo annuale calcolato nel periodo di contribuzione successivo con riferimento al numero di mesi completi del periodo di contribuzione per i quali l'ente è stato inserito nella vigilanza.»;

- 5) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'ente trasmette all'autorità di risoluzione l'ultimo bilancio d'esercizio approvato disponibile al più tardi il 31 dicembre dell'anno che precede il periodo di contribuzione, corredato del giudizio formulato dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile a norma dell'articolo 32 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*).»;

(*) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).»

(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU L 15 del 22.1.2015, pag. 1).

- 6) *[Riguarda solo la versione in lingua tedesca.]*
- 7) *[Riguarda solo la versione in lingua tedesca.]*
- 8) all'articolo 20, paragrafo 1, la terza frase è sostituita dalla seguente:

«Nel 2015, se il sistema di garanzia dei depositi non dispone entro il 1° settembre di una o più delle informazioni previste all'articolo 16 ai fini del calcolo del livello-obiettivo annuale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, o del contributo annuale di base di ciascun ente di cui all'articolo 5, l'ente creditizio interessato, informato dal sistema di garanzia dei depositi, comunica all'autorità di risoluzione le informazioni mancanti entro tale data.»

- 9) all'articolo 20, paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Fatto salvo l'articolo 10 del presente regolamento, nel periodo iniziale previsto all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, gli Stati membri possono autorizzare gli enti con attività totali pari o inferiori a 3 000 000 000 EUR a versare una somma forfettaria di 50 000 EUR per i primi 300 000 000 EUR di passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
